



ANNO 2017

FIERA DEL BOVINO DA LATTE CREMONA

NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RASSEGNE ZOOTECHNICHE

1. A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08/02/54 n.320, le rassegne Zootecniche sono soggette a vigilanza veterinaria da parte della competente A.T.S. della Val Padana;
2. A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico; **qualsiasi evidenza di sintomatologie o condizioni riportabili a malattie infettive o infestive**, trasmissibili all'uomo o agli animali o che possono pregiudicare la salute e il benessere degli animali presenti, **determina l'esclusione e/o l'allontanamento degli animali affetti dai quartieri fieristici** e il loro trattamento secondo le previsioni normative in vigore.
3. I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento;
4. Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono arrivare puliti, lavati e disinfettati con la relativa attestazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio.
5. **Non è ammessa l'introduzione e la presenza nell'ambito dei quartieri fieristici ove soggiornano o transitano gli animali partecipanti all'esposizione di animali di qualsiasi specie diversi da questi.**
6. Gli espositori dovranno denunciare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 1 del RPV DPR 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni.

IL LATTE PRODOTTO NEL CORSO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E' DI PROPRIETA' DELL'ENTE ORGANIZZATORE ED UTILIZZATO PER USI CONSENTITI DIVERSI DALL'ALIMENTAZIONE UMANA

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F. / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Cremona: Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497630 - dipprevet@aslcremona.it



ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA:

TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA

I bovini partecipanti alle rassegne zootecniche debbono provenire da allevamenti:

- Ufficialmente indenni da TBC
- Ufficialmente indenni da Brucellosi
- Indenni da Leucosi Bovina Enzootica

Debbono essere presentati al controllo veterinario scortati dalle seguenti certificazioni:

Dichiarazione di provenienza - **Mod.4 informatizzato validato dal Veterinario Ufficiale-** attestante l'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove sanitarie sui capi nonché la qualifica dell'allevamento nei confronti di BRUC – LEB - TBC

Gli animali provenienti da Paesi Comunitari o Esteri dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.

I bovini inviati alla rassegna devono aver subito:

- da non più di 30 gg.: Prova intradermica della tubercolina con esito negativo
- da non oltre 30 gg.: Esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di **età superiore a 12 mesi**

IBR (RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA)

Tutti gli animali per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- **Da non oltre 30 giorni: Esame sierologico favorevole per IBR su bovini/bufalini di qualsiasi età. Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del Mod. 4.**

Pertanto gli animali ammessi dovranno essere:

- **Sieronegativi**
oppure
- **gE negativi**

N.B. Gli animali provenienti da allevamenti ad “Alto Rischio” della Regione Lombardia dovranno essere vaccinati e aver completato l'intervento immunizzante almeno 15 giorni prima dell'introduzione in fiera. L'accertamento diagnostico su tali capi va comunque eseguito dopo la vaccinazione di base.

Per gli animali di allevamenti FUORI REGIONE dovrà essere dichiarato (mediante l'allegato alle presenti norme) lo stato sanitario della mandria di provenienza degli animali nei confronti dell'IBR.

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F. / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Cremona: Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497630 - dipprevet@aslcremona.it



- N.B. ANCHE I BOVINI PROVENIENTI DA PROVINCE, REGIONI O STATI RICONOSCIUTI INDENNI(con Decisione Comunitaria) DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI ALLE PROVE DIAGNOSTICHE PER **TBC, BRUC., LEUCOSI E IBR** CON LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE
- TUTTI I BOVINI-BUFALINI NON ANCORA NAZIONALIZZATI PROVENIENTI DIRETTAMENTE DA STATI MEMBRI DEVONO ESSERE SCORTATI DAL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE(PASSAPORTO), CHE DOVRA' ESSERE PRESENTATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SANITARIO(per il conseguente inserimento in anagrafe informatizzata: *onde velocizzare le operazioni si richiede agli allevatori di consegnare anche una COPIA di tale passaporto*)

BLUE TONGUE

Gli animali sensibili provenienti da zone di restrizione per BT, possono essere introdotti in applicazione del **Reg. (CE) N. 1266/2007** e del **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2012** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale.

In particolare si richiede che sussistano le condizioni di esonero al divieto di uscita degli animali, come previsto dal **Regolamento(CE) N. 1266/2007, art. 8, comma 1 lettera a)**: **“ conformi alle condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento” (modificato dal regolamento di esecuzione (UE) N. 456/2012), ed il transito avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del precitato Regolamento(CE) N. 1266/2007.**

NB. Per protezione dagli attacchi degli insetti vettori si intende il soggiorno per il tempo stabilito in strutture di quarantena ufficialmente riconosciute come descritto nell 'ALL.II del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2012 DELLA COMMISSIONE : Criteri di uno “stabilimento protetto dai vettori” [cfr. allegato III, sezione A, punti 2, 3 e 4, nonché sezione B, lettera b) e sezione C punto 2, lettera b) dello stesso allegato]

Per quanto riguarda le possibilità di movimentazione di animali provenienti dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione si fa riferimento alle disposizioni del decreto dirigenziale **n. 6478-10/03/2017-DGSAF e s.m.i., in particolare il DGSAF n. 8581 del 03/04/2017.**

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Cremona: Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497630 - dipprevet@aslcremona.it



Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni **non si applica** ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione **per il solo sierotipo 16**, in conformità con quanto determinato con nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante "Blue Tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005"

In particolare per gli animali in provenienza da zone di restrizione per sierotipi diversi da BTV4 dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Gli animali da introdurre devono essere vaccinati nei confronti di BTV4 e **di tutti i sierotipi presenti** (escluso il sierotipo 16) **nella zona di restrizione di partenza** ed essere nel periodo di immunità previsto dalle specifiche del vaccino.
- Gli animali dovranno essere trattati con insetto repellenti previsti dalla legislazione vigente da almeno una settimana prima del carico
- i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetticida autorizzato
- le attestazioni dei trattamenti devono essere a firma rispettivamente del detentore degli animali e del trasportatore
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18)
- Visita clinica favorevole 24-48 ore prima della partenza da parte del veterinario ufficiale. L'attestazione deve essere riportata nel riquadro E del Mod. IV dove va riportata la data della visita e l'esito dei test diagnostici.
- Dovrà essere dato preavviso da parte delle autorità sanitarie della spedizione degli animali in vincolo almeno 48 ore prima della partenza al **Distretto Veterinario di Cremona (tel: 0372 497630 - e-mail: veterinaria.cremona@ats-valpadana.it).**

La partecipazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni provenienti da aziende situate in territori soggetti a restrizione per sierotipi diversi da BTV4 non è consentita.

Per quanto riguarda la movimentazione degli **animali vaccinati**, l'avvenuta vaccinazione deve essere registrata nell'applicativo SANAA secondo le indicazioni della nota del Ministero della Salute n.21048 del 10/08/2015 non oltre i 15 giorni dall'avvenuta vaccinazione e, ove presente, **sul passaporto e sul modello IV** .

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Cremona: Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497630 - dipprevet@aslcremona.it



ANIMALI DELLA SPECIE SUINA:

PSC, MVS, AFTA

Gli animali devono provenire da strutture autorizzate, codificate e registrate in Banca Dati Anagrafe Regionale/Nazionale anche relativamente alla qualifica sanitaria.

Devono essere scortati dalla seguente documentazione sanitaria:

1. Dichiarazione di provenienza (Mod. 4), integrato dall'attestazione sanitaria rilasciata dal servizio Veterinario dell'ASL competente comprovante
 - che gli animali di età superiore a 3 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole alle prove per PSC, MVS, AFTA effettuate da non oltre 30 giorni
 - la provenienza da allevamenti ACCREDITATI per MVS(indicare la data degli accertamenti di allevamento e sui singoli animali spediti)
 - la visita veterinaria prima del carico agli animali e all'allevamento , integrato dalla dichiarazione di assenza di sintomatologia clinica per le malattie diffuse contemplate nel regolamento di Polizia Veterinaria.

MALATTIA di AUJESZKY

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli allevamenti di origine degli animali devono essere ACCREDITATI INDENNI per MALATTIA di AUJESZKY (registrazione in Banca Dati Anagrafe)
- i suini partecipanti alla fiera devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad accertamento sierologico nei confronti della M. di Aujeszky, da **non oltre trenta giorni ed identificati individualmente**
- gli automezzi adibiti al trasporto devono essere lavati e disinfettati prima di ciascun carico
- sul mod 4 oltre allo stato di ACCREDITAMENTO, alla data degli accertamenti di allevamento e sui singoli animali spediti, devono anche essere riportate le informazioni relative agli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della M. di Aujeszky

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Cremona: Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497630 - dipprevet@aslcremona.it



Inoltre, poiché in base al DM 30/12/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina **"al fine del mantenimento della qualifica di allevamento accreditato per Aujeszky"**, è fatto **divieto** (allegato VII punto 2d) **di introdurre animali provenienti da fiere**, al fine di tutelare l'importanza zootecnica, nonché socio-economica della manifestazione fieristica e nel contempo salvaguardare lo stato sanitario degli allevamenti e in genere la situazione epidemiologica nei confronti della malattia di Aujeszky, in accordo con le Autorità Sanitarie Regionali è possibile derogare al divieto di cui sopra (**naturalmente solo per gli allevamenti di province della Regione Lombardia previo parere del Dipartimento Veterinario della Val Padana**) a condizione che al termine della manifestazione i suini tornino negli allevamenti di origine e vi permangano per almeno 30 giorni prima di essere eventualmente movimentati da vita.

Gli animali provenienti da Paesi comunitari devono essere scortati dalla certificazione prevista per gli scambi integrata dalle certificazioni Ufficiali attestanti il rispetto dei requisiti aggiuntivi di cui sopra.

CONIGLI:

Gli animali devono essere presentati con dichiarazione di provenienza (Mod. 4) con attestazione sanitaria firmata dal Veterinario Ufficiale riportante l'assenza di Mixomatosi e MEV nell'azienda di provenienza da almeno 6 mesi, nonché l'avvenuta vaccinazione per MEV e MIXOMATOSI da non meno di 15 gg. e da non oltre 6 mesi.

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F. / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Cremona: Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497630 - dipprevet@aslcremona.it



TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CRITERI DA RISPETTARE

Si rammenta che il D.Lgs. 146 del 2001 all'art. 2 prevede che **il proprietario** o il custode ovvero il detentore **debba adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;**

Pertanto ogni modalità, accorgimento adottato non nell'interesse della salute o dello stato di benessere dell'animale che provochi un ingiustificato stato di malessere o sofferenza allo stesso, **e' vietato.**

Fatto salvo il rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa a tutela della salute e benessere animale, si evidenziano nella parte sottostante, a titolo non esaustivo, alcuni aspetti e modalità di comportamento che ogni allevatore/custode/detentore deve rispettare e tener ben presenti per la gestione degli animali anche durante il periodo della Fiera.

TRATTAMENTI

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle per fini terapeutici o profilattici deve essere somministrata agli animali; trattamenti, sostanze o accorgimenti usati al solo fine di migliorare l'aspetto o le prestazioni dell'animale che possono causare sofferenze di qualsiasi tipo, anche se determinate solamente dalle modalità di somministrazione, sono vietate; in caso di dubbio deve essere sempre consultato il veterinario addetto della Fiera.

FARMACI

E' vietato somministrare medicinali veterinari agli animali presenti in Fiera se non a seguito di visita e prescrizione veterinaria, ed effettuato dal veterinario curante incaricato dalla Fiera, o sotto la sua responsabilità.

Ogni residuo di materiale utilizzato per trattamenti farmacologici o di medicazione deve essere immediatamente riposto in idonei contenitori chiudibili per il successivo smaltimento secondo norma.

Gli eventuali trattamenti autorizzati ed eseguiti devono essere registrati dal veterinario incaricato dalla Fiera, come previsto dalla norma vigente, avvalendosi di appositi fogli vidimati dal Servizio veterinario ATS Valpadana (fac-simile registro scarico farmaci) intestato per singolo espositore.

ATS della Val Padana



Al termine della manifestazione copia di tutti i fogli di carico e scarico dovranno essere consegnati al Servizio veterinario dell'ATS Valpadana che provvederà a trasmetterli ai Servizi veterinari competenti sull'allevamento di origine.

L'allevatore, al rientro in allevamento, consegnerà il foglio riportante le registrazioni dei trattamenti sui propri animali al proprio veterinario di allevamento responsabile della scorta che li terrà agli atti e li potrà usare per il carico sul registro farmaci di allevamento.

ALIMENTI SOLIDI E LIQUIDI

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

MUNGITURA VACCHE

Si evidenzia che la previsione normativa, riportata nel reg.1/2005 per il trasporto degli animali ma estensibile per analogia alla gestione della vacca in lattazione, dispone che le femmine della specie bovina in lattazione, se non sono accompagnate dalla loro progenie, siano munte a **intervalli non superiori alle 12 ore**.

PROVVEDIMENTI

Eventuali azioni che configurano ipotesi di maltrattamento saranno sanzionate a norma di legge e, se del caso, segnalate all'autorità giudiziaria competente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL DISTRETTO VETERINARIO DI CREMONA (tel. : 0372 497630 ; e-mail: veterinaria.cremona@ats-valpadana.it).

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Cremona: Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497630 - dipprevet@aslcremona.it